



Fasc. URAV 825/2024
Da citare nella corrispondenza

Oggetto: Richiesta di parere del RPCT del OMISSIS in materia di trasparenza (prot. ANAC n. 17149 del 2.02.2024)

Con la richiesta di parere in oggetto, il RPCT del OMISSIS ha richiesto un parere a questa Autorità prospettando tre questioni relative alla trasparenza dei dati del OMISSIS.

La prima questione concerne l'Agenda pubblica degli incontri con i portatori di interessi, pubblicata al link OMISSIS che al momento riporta la dicitura "*L'obbligo di pubblicazione è temporaneamente sospeso, essendo in corso delle interlocuzioni con il Garante per la protezione dei dati personali per la definizione di nuove regole per la disciplina dell'Agenda Trasparente*". Al fine di ripristinare la corretta pubblicazione dei dati nel rispetto della normativa in tema di protezione dei dati personali, il RPCT ha chiarito che dovrà essere ridefinito il contenuto delle pubblicazioni, attualmente stabilito all'art. OMISSIS del vigente Codice di comportamento del OMISSIS, essendo in corso l'*iter* per l'approvazione del nuovo Codice di comportamento del OMISSIS. Il RPCT ha chiesto, quindi, se la regolamentazione del contenuto dell'Agenda possa essere mantenuta nel Codice di comportamento e, in tal caso, a che livello di dettaglio ovvero se sia opportuno collocare la stessa nell'ambito di un aggiornamento al P.I.A.O., anche in occasione del monitoraggio periodico previsto, o ancora, in alternativa, in un atto separato con lo strumento del decreto ministeriale.

In riferimento a tale primo quesito giova evidenziare che il Codice di comportamento delle amministrazioni integra e specifica i doveri sanciti a livello nazionale dal d.P.R. n. 62/2013. Esso è teso ad orientare la condotta dei dipendenti e di coloro che prestano la propria attività in favore dell'ente, fornendo un elenco di regole comportamentali la cui violazione è passibile di sanzione disciplinare.

In quest'ottica si ritiene che la regolamentazione dell'Agenda al suo interno non sia del tutto conferente con la finalità anzidetta. Si suggerisce, pertanto, di dedicare alla disciplina della misura di trasparenza in questione un atto *ad hoc*, al cui interno sarà possibile affrontare anche i delicati profili inerenti il trattamento dei dati personali. Ciò non toglie che nel Codice di comportamento potranno confluire ulteriori doveri connessi all'utilizzo dell'Agenda, anche al fine di rafforzarne la cogenza mediante il presidio della sanzione disciplinare. Analogamente, nella sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO occorrerà inserire l'Agenda tra le misure generali di contrasto ai fenomeni corruttivi, tralasciando gli aspetti non strettamente connessi alla funzione di prevenzione.

Il secondo quesito concerne i dati relativi agli Uffici di diretta collaborazione del OMISSIS e, nel dettaglio, gli obblighi di pubblicazione relativi all'incarico di Vice Capo di Gabinetto a titolo non oneroso e senza poteri di firma attribuito ad un dipendente in ruolo del OMISSIS.

Nel dettaglio, il RPCT ha richiamato l'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 33/2013 secondo cui "*Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione*". Vista la rilevanza dell'incarico, il RPCT ha ritenuto opportuno verificare o meno l'assenza di obblighi di pubblicazione in tale senso, ovvero in quale sezione/sottosezione di Amministrazione trasparente sia opportuno garantire l'eventuale pubblicazione e quali documenti vadano pubblicati.

A tal proposito, preme ricordare che, con riferimento agli Uffici di diretta collaborazione, l'Autorità nella delibera n. 241/2017 (confermata dalla delibera n. 586 del 26 giugno 2019) ha ritenuto necessario svolgere uno specifico approfondimento distinguendo tra incarichi dirigenziali conferiti all'interno degli uffici e incarichi di capo/responsabile dell'ufficio. Per i primi non vi sono dubbi sull'applicazione del regime di trasparenza introdotto per tutta la dirigenza amministrativa dall'art. 14, co. 1-bis, mentre per i secondi è stato chiarito che si tratta di incarichi differenti in ossequio alla chiara distinzione che il d.lgs. 165/2001 opera tra uffici di diretta collaborazione e dirigenza amministrativa. Invero, mentre alla dirigenza amministrativa spetta «*l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo*» (art. 4, co. 2), gli uffici di diretta collaborazione hanno «*esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione*» (art. 14, co. 2). L'Autorità ha, quindi, concluso che questa intrinseca estraneità alla dirigenza amministrativa non può essere superata da una interpretazione estensiva della disposizione dell'art. 14, co. 1-bis, che applica il regime di trasparenza di cui al co. 1 agli «*incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedura pubbliche di selezione*».

Dalla lettura della nuova disciplina dell'art. 14 deriva una chiara esclusione per i responsabili degli uffici di diretta collaborazione dal regime introdotto per la dirigenza amministrativa.

Ad essi, ad avviso dell'Autorità, si rivela non pienamente applicabile neppure il regime di trasparenza degli organi di indirizzo. Invero, i responsabili degli uffici di diretta collaborazione, pur operando a stretto supporto degli organi di indirizzo, non possono essere con essi confusi, dal momento che sono questi ultimi a rispondere direttamente degli atti (di indirizzo) che la legge attribuisce alla loro competenza.

D'altra parte appare impossibile concludere nel senso che i responsabili di tali uffici, comunque molto rilevanti nel processo decisionale delle pubbliche amministrazioni (sia sul versante del supporto nella definizione degli atti di indirizzo, sia sul versante del "raccordo" con l'amministrazione), siano del tutto sottratti a qualsivoglia regime di trasparenza.

Alla luce di quanto esposto, l'Autorità nella citata delibera ha chiarito che a tali soggetti risulta applicabile il regime di trasparenza di cui alle lett. da a) ad e) del co. 1 dell'art. 14, mentre resta esclusa la pubblicità dei dati di cui alla lett. f).

Quanto all'ultima questione prospettata, il RPCT ha rappresentato che il OMISSIS prevede, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, la costituzione e il funzionamento di Commissioni VIA, VAS e PNRR, di altre tipologie di Commissioni o di Osservatori ambientali per la verifica delle prescrizioni ambientali riportate nei vari Decreti di compatibilità ambientale. Allo stato attuale, i dati relativi a tali Commissioni sono pubblicati nella sottosezione "*Altri contenuti*" della sezione "*Amministrazione trasparente*" (link [OMISSIS](#)) e il RPCT ha chiesto all'Autorità di chiarire se la relativa pubblicazione sia corretta o se i componenti delle Commissioni, nel caso di soggetti esterni All'amministrazione, debbano

essere inseriti nella sezione dedicata a “*Consulenti e collaboratori*” o in altra sezione/sottosezione di Amministrazione trasparente.

L’art. 8 d.lgs. n. 152/2006 prevede che la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS è composta da un numero massimo di settanta commissari, inclusi il Presidente e il Segretario, posta alle dipendenze funzionali del OMISSIS. I commissari sono scelti tra professori o ricercatori universitari, tra il personale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello appartenente ad enti di ricerca, al OMISSIS, all’OMISSIS ovvero tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento, di laurea specialistica o magistrale, con adeguata esperienza professionale di almeno cinque anni, all’atto della nomina. L’incarico è oneroso, dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. I commissari sono nominati dal OMISSIS, senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al possesso dei necessari requisiti. Ai commissari, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché se personale di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si applica quanto previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel PNRR, invece, è stata istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del OMISSIS, e formata da un numero massimo di quaranta unità dotate di idonei requisiti di competenza ed esperienza. L’incarico ha durata quinquennale, rinnovabile una sola volta, e viene conferito con decreto ministeriale.

In considerazione di quanto sopra riportato, si ritiene che i dati riferiti ai componenti delle Commissioni tecniche VIA, VAS e PNRR-PNIEC siano oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi degli artt. 15 e 18 d.lgs. n. 33/2013, a seconda che si tratti rispettivamente di soggetti “esterni” o “interni” al OMISSIS.

Più specificamente, l’art. 15 prevede che le amministrazioni pubblichino i dati relativi a tutti gli incarichi di collaborazione e di consulenza conferiti a soggetti esterni all’amministrazione a qualsiasi titolo. Si rammenta che l’Autorità ha già ricondotto agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui assicurare la pubblicazione sui siti quelli conferiti ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali, quelli di componenti del Collegio sindacale e quelli di componenti del Collegio dei revisori dei conti (cfr. FAQ in materia di trasparenza).

Diversamente, gli incarichi conferiti o autorizzati da un’amministrazione ai propri dipendenti non devono essere pubblicati ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. cit. - che concerne gli incarichi affidati a soggetti esterni all’amministrazione - ma vanno pubblicati ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. cit. nella diversa sotto-sezione “Personale” - “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti”.

Ciò posto, si ritiene che i dati riferiti ai componenti “esterni” seguano il regime previsto dall’art. 15 d.lgs. cit. mentre quelli relativi ai componenti eventualmente “interni”, *rectius* incardinati nei ruoli del OMISSIS, saranno oggetto di pubblicazione a norma dell’art. 18 d.lgs. cit.

Infine, si rammenta che, stante l’eterogeneità degli incarichi di consulenza e collaborazione, è rimessa a ciascuna amministrazione l’individuazione delle fattispecie non riconducibili alle categorie degli incarichi di collaborazione e consulenza, dandone adeguata motivazione (delibera n. 1310/2017 e FAQ in materia di trasparenza).

Tanto premesso, il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 28 febbraio 2024, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Firmato digitalmente

Avv. Giuseppe Busia